



# COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

Determinazione N.95

del 08.08.2022

Responsabile:

- BRUNO BETTINSOLI -

## SETTORE - SETTORE TECNICO

Oggetto:	APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA SINTEL N. 157868444 - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA 'RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ATTUALMENTE DESTINATO AD ALLOGGI E.R.P.' - CUP = F61E220002200006 - CIG = 935470204E
----------	---

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE -

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022/2024;

**Preso atto che**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i Responsabili dei Centri di Spesa;

**Visto** il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 28/10/2020 di nomina del Sindaco quale responsabile dell'Ufficio Tecnico;

**Vista** la determina n. 199 del 13/11/2020 di nomina del Responsabile del Procedimento servizi tecnici;

**Visto** il Decreto del Sindaco n.2 del 28.05.2019 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle diverse Aree degli Uffici Comunali;

Premesso che:

- con DPCM n.6 del 17/12/2021 pubblicato sulla gazzetta Ufficiale Serie Generale. n.

41 del 18/02/2022 sono stati stanziati fondi per la progettazione relativamente a interventi coerenti e complementari con il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e con la programmazione del fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027;

- così come previsto dall'allegato "A" al Comune di Lodrino sono stati assegnati fondi per €. 20.940,89;
- ai sensi del sopracitato DPCM le proposte progettuali devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, **lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale**, nonché' il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani (e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro).
- L'amministrazione comunale di Lodrino, in ottemperanza di quanto soprariportato, ha deciso di stanziare il fondo ad esso assegnato per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e progettazione definitiva, denominato: **“RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ATTUALMENTE DESTINATO AD ALLOGGI E.R.P.”**;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di servizi di natura intellettuale;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa / l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro"*, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

VISTO altresì l'art. 1, comma 3, del predetto D.L. il quale ha esteso anche agli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO CHE**, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, con riferimento alle stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016 è stato sospeso fino al 31/06/2023<sup>1</sup> il comma 4 dell'art. 37, e che pertanto il presente affidamento non è soggetto all'obbligo di ricorso a CUC/SUA in forza dell'art. 8, comma 7 del D.L. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e al D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021;

**VISTO** l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, che - relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e di importo inferiore alla soglia comunitaria - prevede l'obbligo di ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

**VISTA** pertanto la necessità di dover affidare l'incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico economica e la redazione di progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo relativamente al progetto di " **RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ATTUALMENTE DESTINATO AD ALLOGGI E.R.P.** ";

**VISTO** il Codice dei Contratti Pubblici Relativi a Lavori, Servizi e Forniture approvato con Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163;

**VISTO** l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché l'art. 11 e 15 del codice degli appalti che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

**RICORDATO CHE** la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra- rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012);
- che anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
- l'obbligo per gli enti locali non capoluogo di provincia, in forza dell'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006 così come introdotto dall'art. 9 comma 4 del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove

esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

-in alternativa a detto ultimo obbligo gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

-che in caso di violazione del disposto dell'art. 33 comma 3bis del D. Lgs. n. 163/2006, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, di beni e di servizi in violazione degli adempimenti previsti;

-che il disposto dell'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006, così come introdotto dall'art. 9 comma 4 del D.L. n. 66/2014, non si applica ai comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, in forza del disposto dell'art. 23 ter del D.L. n. 90/2014 come introdotto dalla Legge di conversione n. 114/2014.

**RITENUTO**, pertanto, di procedere, mediante affidamento diretto ad un solo operatore ai sensi del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi utilizzando la piattaforma regionale e-procurement SINTEL ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

**PRECISATO**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Studio di fattibilità tecnico economica, redazione progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto definitivo;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di: progettazione fino al livello definitivo dell'opera di "**RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ATTUALMENTE DESTINATO AD ALLOGGI E.R.P.**";
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto e con l'impiego del Mercato elettronico, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;

**VISTA** la richiesta d'offerta prot. 4033 del 03/08/2022 con prezzo a base d'asta pari a €. 16.504,48 + cassa al 4% + IVA ai sensi di legge, inviata tramite il portale SINTEL all'Arch. Valeria Ghezzi con studio in Viale Baronchelli 55 - GAVARDO - P. IVA 02372540985 e C.F. GHZVLR74H63B729X;

**Visto** il documento d'offerta e report di Procedura n° 157868444 pervenuto tramite portale SINTEL in data 08/08/2022 nostro prot. 4095, da quale risulta aggiudicatario L'Arch. Valeria Ghezzi, con uno sconto dello 0,00% per un importo pari a € 16.504,48 + cassa al 4% + Iva 22% e pertanto complessivi €. 20.940,88;

**Visto** il documento unico di regolarità previdenziale (DURC) – rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti professionisti in data 03/08/2022 con protocollo Inarcassa.1221525.03-08-2022 . dalla quale risulta regolare la posizione contributiva;

**Visti:**

- Il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011)

**VISTI** gli artt. 151, comma 4 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

*DATO ATTO* che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione a norma dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

*ACQUISITO* in proposito il sotto riportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000;

## D E T E R M I N A

Per quanto indicato nelle premesse, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

- Di approvare il report della procedura di fornitura SINTEL n° **157868444**, depositato agli atti comunali al prot. 4095 del 8/08/2022, con il quale si aggiudica all' **arch. Valeria Ghezzi** - iscritta all' Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2093 - con studio in Viale Baronchelli 55 - GAVARDO - P. IVA 02372540985 e C.F. GHZVLR74H63B729X il servizio di cui in Oggetto stabilendo che:
  - L'intera procedura è stata espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel;
  - L'importo della prestazione tecnica posta a base di gara era di € **16.504,48** - oltre contributo 4% ed iva 22%;
  - Le clausole e condizioni contrattuali nella lettera di invito di riferimento;
  - Quale criterio di aggiudicazione, quello del massimo ribasso su base d'asta;
  - Il contratto fosse stipulato mediante: corrispondenza commerciale;
  
- Di affidare l'incarico professionale per le attività di redazione progetto di fattibilità tecnico - economica e definitivo inerente " **RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ATTUALMENTE DESTINATO AD ALLOGGI E.R.P.**" all' **arch. Valeria Ghezzi** - iscritta all' Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2093 - con studio in Viale Baronchelli 55 - GAVARDO - P. IVA 02372540985 e C.F. GHZVLR74H63B729X per un importo pari € **16.504,48** + cassa al 4% + Iva 22% per un totale complessivo a € **20.940,88**, cifra così ottenuta dall'applicazione di uno sconto pari allo 0,00% rispetto al prezzo posto a base di gara;
  
- Di assumere impegno a favore dell'**arch. Valeria Ghezzi** , nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € **20.940,88** e di impegnare tale somma al cap. 118100/1 Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.03.05.001 bilancio di previsione 2022.

*DI DARE ATTO* che il servizio di progettazione trova copertura:

- da contributo Ministeriale di cui al DPCM n.6 del 17/12/2021 pubblicato sulla gazzetta Ufficiale Serie Generale. n. 41 del 18/02/2022 ( fondo assegnato **corrispondente a € 20.940,89**);

*DI NOMINARE*, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs.n.50/2016, quale - Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l'Istruttore Direttivo Tecnico - Ing. Zanardelli Giovanni, per i successivi adempimenti;

*DI DARE ATTO* che:

- ✓ la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- ✓ la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine tramite il Mercato della Pubblica amministrazione;
- ✓ per i servizi di che trattasi il contratto viene eseguito nella forma della scrittura privata tramite corrispondenza commerciale;

*DI DARE ATTO* che, ai fini dell'osservanza della legge 136 del 13/08/2010, è stato richiesto al terzo creditore adeguata autocertificazione indicante il conto corrente dedicato nonché i dati IBAN corrispondenti;

*DI DARE ATTO* che Ai fini del rispetto dell'art 3 - comma 5 - della Legge n. 136/2010, di comunicare all'ufficio ragioneria quanto segue:

- Il CIG corrisponde **935470204E**
- Il CUP corrisponde a **F61E22000220006**

*DI PROCEDERE* alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei dati relativi al presente provvedimento negli elenchi di cui all'art. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013;

*DI DARE ALTRESÌ ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio

Il Responsabile di Area  
Bruno Bettinsoli

---

**ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI**

- Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì 08.08.2022

Il Responsabile Finanziario  
Marcello Pintossi

---

- VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**  
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 69 comma 1 e art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,  
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti *impegni* di spesa:

NUMERO	INTERVENTO / CAPITOLO	IMPORTO
345/2022	CAP. 118100/1	20.940,88

Lodrino 08/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Marcello Pintossi

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **08.08.2022** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL FUNZIONARIO DELEGATO  
MARCELLO PINTOSI**



**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

20.10.2023